

Città di LATIANO



PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.342

Data di registrazione 21/04/2023

REG. SETTORE N. 64

OGGETTO:

ESCLUSIONE CANDIDATO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. C – POS. EC. C1", CON RISERVA DI N. 2 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMA 3 E 4 E DELL'ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010

IL RESPONSABILE STRUTTURA III^ - SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE - AMBIENTE ED ECOLOGIA

VISTI:

- Il Testo Unico D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni introdotta col D.l. n. 36/2022 , convertito in Legge 29/06/2022 n. 79;
- La L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- L'articolo 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della G.C. n. 112 del 28/06/2022 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024, il quale prevede, tra gli altri, la copertura di n. 4

unità di istruttore di vigilanza - categoria C - pos. econ. C1 - a tempo indeterminato e pieno mediante procedura di concorso pubblico;

- con Determina n° 668 del 16/08/2022 è stato approvato lo schema di avviso per la procedura di “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. C – POS. EC. C1”, CON RISERVA DI N. 2 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 3 E 4 E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010”, come rettificata successivamente con determina n° 716 del 08/09/2022;
- detta selezione è stata indetta nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità (art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
- il predetto Avviso di concorso è stato pubblicato, come previsto dalla normativa vigente, sull’Albo Pretorio del Comune di Latiano, sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sez. Amministrazione trasparente e sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 74 del 16.09.2022;
- i termini di presentazione delle domande sono spirati alle ore 23:59 del 17.10.2022;
- entro i prescritti termini di scadenza di partecipazione al concorso de quo, sono pervenute n. 591 domande mediante candidatura presentata a mezzo della piattaforma digitale pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Latiano;
- con determina n° 892 del 27/10/2022 si è provveduto ad ammettere, con riserva di successiva verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 7 del Bando di Concorso, tutti i candidati che abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso, individuandoli mediante ID utente e Codice Candidato, come previsto nella piattaforma online appositamente configurata allo scopo;
- con successiva determina n° 971 del 21/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico;

RICHIAMATI gli artt. 1014, commi 3- 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, ai sensi dei quali: “A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonchè dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e

tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

- a) *il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTA ALTRESI' la comunicazione trasmessa a mezzo email in data 25/07/2022 dal Comando Militare Puglia - Sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale, con cui viene esplicitato che l'istituto della riserva obbligatoria nelle assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni in favore dei militari volontari congedati individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata VFP1 e VFP4 (rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i VFB, in ferma breve triennale, e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

PRESO ATTO della quota di riserva pari a n°2 unità, di cui ai succitati articoli del Codice dell'ordinamento militare, maturata dal Comune di Latiano da procedure concorsuali precedenti e determinatasi nel bando di concorso oggetto del presente provvedimento;

PRESO ALTRESI' ATTO CHE, tra i partecipanti al concorso innanzi indicato che hanno superato le prove selettive, due concorrenti, hanno dichiarato, in sede di presentazione della domanda, di essere in possesso del titolo di servizio che dà diritto alla riserva dei posti, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 - 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare);

TENUTO CONTO CHE:

-in data 12/12/2022 è stata espletata la prova preselettiva di ammissione alla prova scritta del concorso di cui si discorre;

-in data 04/02/2023 è stata espletata la prova scritta e che, i candidati ammessi alla stessa, sono stati ritualmente convocati con apposito avviso nella sezione “amministrazione trasparente” il 16/01/2023;

-in data 25/03/2023 è stata espletata la prova orale e che, i candidati ammessi alla stessa, sono stati ritualmente convocati con apposito avviso nella sezione “amministrazione trasparente” il 22/02/2023;

VISTO CHE:

- in ragione delle prove espletate, il concorrente *omissis*, ha ottenuto un punteggio pari o

superiore a 21/30 nelle prove scritta e orale;

- in fase di valutazione dei titoli di cui sopra, è emersa la necessità di richiedere al concorrente succitato, *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il --.---.----, la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per gli aventi diritto alla riserva dei posti da vincitore nella graduatoria finale di merito, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) e che, in data 28/03/2023, tale richiesta è stata avanzata;
- a seguito dell'acquisizione della succitata documentazione da parte dello scrivente Servizio, riportante l'attestazione del seguente titolo di servizio VFA ("Volontario in Ferma Annuale") è emerso, da un primo esame d'ufficio, che essa non è idonea a far acquisire al succitato concorrente, la riserva del posto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, non rientrando tale titolo tra quelli utili ai fini del conseguimento del beneficio di cui alla succitata normativa, pur avendo il candidato *omissis* dichiarato espressamente, nella domanda di partecipazione al concorso *de quo* (presentata mediante il modello disponibile sulla piattaforma on line appositamente predisposta), a pena di esclusione, di possedere il titolo VFP1 (*NdR* Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno congedato senza demerito) utile al conseguimento del beneficio di riserva del posto in graduatoria;
- in data 6 Aprile 2023, il Servizio Risorse Umane, avanzava a mezzo pec al Ministero della Difesa, richiesta di chiarimenti in merito al titolo di riserva dichiarato dal concorrente *omissis* nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui si discorre, al fine di specificare se la ferma di servizio dal suddetto prestata, fosse utile al riconoscimento del beneficio di riserva del posto, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, allegando alla suddetta richiesta la documentazione prodotta dal candidato anzidetto, attestante il servizio prestato nella Marina Militare (Servizio svolto da "VFA");
- in data 11 Aprile 2023, il Comando Militare Puglia – Sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale, riscontrava a mezzo pec, registrata al prot. gen. di questo Ente al n. 8406 del 12.04.2023, comunicando che "In merito al quesito avanzato con Vs. pec in data 6 aprile u.s. [...] le riserve dei posti di cui all'art. 1014, si applicano a determinate cat. di Ufficiali e di Volontari (solo VFP1/4 e VFB e non, dicesi non, VFA). Ne consegue che il tipo di ferma volontaria espletato dal *omissis* (VFA) – come da documentazione dallo

stesso presentata – non gli dà diritto a godere della riserva in questione.”

ACCERTATO PERTANTO CHE, il titolo in possesso del concorrente *omissis*, non rientra tra quelli utili ai fini del conseguimento del beneficio ex artt. 1014, commi 3 e 4 e 678 , comma 9 del D. Lgs. 66/2010 e che, pertanto, non è idoneo a far acquisire allo stesso la riserva del posto;

RICORDATO CHE, l'art.76, del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, statuisce che: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”;

TENUTO CONTO CHE, il candidato *omissis*, nella domanda di partecipazione ha dichiarato, espressamente, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n°445”, di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione;

RICHIAMATI:

- *l'art. 3 del Bando di Concorso che ne occupa, rubricato “Requisiti richiesti per l'ammissione”, il quale, negli ultimi capoversi dispone che: “L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on- line. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso”;*
- *l'art. 5 del succitato Bando, rubricato “Dichiarazioni da formulare nella domanda” che statuisce quanto segue: “Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445” e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: [...] i) i titoli di servizio, titoli vari ed il curriculum in formato EU; [...] L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate” [...].*
- *l'art. 7 del Bando di cui si discorre, rubricato “Ammissione ed Esclusione” che dispone: “Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, l'Amministrazione si avvale della facoltà di ammettere a partecipare alla prima prova (preselettiva o scritta) tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica dei requisiti. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà escluso dalla procedura concorsuale. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta comunque, in qualunque*

momento, l'esclusione dalla procedura. L'esclusione da concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dalla Legge, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione e la decadenza dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione, all'esito della verifica del possesso dei medesimi requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii.”

- *l'art. 14 del Bando di Concorso in oggetto, rubricato “Disposizioni varie”, che, al secondo capoverso prevede che: “La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate.”*

PRESO ATTO degli orientamenti della Giurisprudenza in merito, i quali dispongono che:

- *[..] sui concorrenti incombe l'onere di verificare l'esatta votazione dei titoli di studio [..] trattandosi di adempimenti che rientrano nell'ordinaria diligenza propria dell'uomo medio, nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso [..] e ancora [..] l'Amministrazione, pertanto, una volta rilevata la non corrispondenza tra quanto autocertificato dal ricorrente e quanto risultante nella documentazione ufficiale, era vincolata ad escludere il ricorrente dalla procedura concorsuale [..] Non vi era perciò alcuno spazio per la valutazione dell'elemento soggettivo del dichiarante, trattandosi di un sistema configurato come “oggettivo” in quanto fondato esclusivamente sulla rilevanza oggettiva della dichiarazione falsa - in cui non ha alcun rilievo che la falsa dichiarazione sia da attribuire a dolo o colpa nel dichiarante, a mera dimenticanza o a errore materiale nella compilazione [..], ove si considerino le esigenze organizzative dell'Amministrazione che ha indetto il concorso [..], di assicurare la speditezza dei procedimenti selettivi in parola, cui partecipano un ingente numero di aspiranti, che sarebbe gravemente compromessa se l'Amministrazione fosse tenuta ad effettuare laboriose indagini in ordine all'elemento psicologico del dichiarante o a rimaneggiare la graduatoria alterata dalle false dichiarazioni dei candidati in merito ai titoli posseduti [..] (cfr T.A.R. Lazio Sez.I bis, n°3171/2015);*
- *[..] Anche l'eventualità che il ricorrente possa essere caduto in errore è stata già presa in esame dalla Sezione la quale ha escluso che tale circostanza possa operare come scriminante nel procedimento concorsuale potendo “tutt'al più attenuare il grado di*

responsabilità soggettiva sul piano della rilevanza penale, giammai esonerare il suo autore dalle conseguenze del proprio atto ai fini amministrativi, vale a dire nel rapporto con la pubblica amministrazione, improntato a canoni di lealtà, specie quando la dichiarazione viene resa nell'ambito di procedure selettive rette dal principio della par condicio competitorum” [..] (cfr T.A.R. Lazio Sez. I bis, 1-6-2012 n°4978/2012, cfr T.A.R. Lazio Sez. I bis, n°3171/2015);

- *[..] In tale prospettiva va (ulteriormente) esclusa (anche per ragioni pratiche) la possibilità di applicare alla procedura concorsuale in questione la dottrina del c.d. falso innocuo sull'offensività in concreto della condotta antigiuridica – di origine penalistica – richiamato da parte della giurisprudenza ed invocato dal ricorrente, dato che si tratta, comunque, di un principio che non è compatibile né con la lettera né con la ratio del sistema introdotto dal DPR 445/2000 [..] (cfr T.A.R. Lazio Sez. I bis, n°3171/2015);*
- *[..] Appare del tutto infondato, dunque, il riferimento al falso innocuo, che sussiste “quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica” (cfr Corte Cass. Sez. 5 Penale , n°36184/2022);*
- *[..] In questo contesto, deve ribadirsi – in linea con il maggioritario orientamento giurisprudenziale – che il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle*

parole e dalla loro connessione [..]” (sul punto ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI , 19.02.2019 n. 1148, Cons. di Stato 06.03.2018 n. 1447);

RITENUTO PERTANTO sussumibile al caso di specie e per quanto sopra, che sui concorrenti incombe senza ombra di dubbio l'onere di verificare l'esattezza di tutto quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, in virtù del principio generale dell'auto responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; da ciò ne deriva che, in presenza di una previsione chiara ed all'inosservanza di questa da parte di un concorrente, la disapplicazione delle conseguenze derivanti da tali errori, costituirebbe una palese violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti;

RICORDATO CHE:

- in relazione all'entità del beneficio derivante dalla suddetta dichiarazione si rileva che il bando di concorso de quo, prevede l'assunzione delle prime quattro unità classificatesi in graduatoria, due delle quali assegnatarie del posto riservato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), pertanto, è pacifico che la dichiarazione ad opera del candidato *omissis*, assumerebbe, nel caso di specie, una rilevanza significativa ai fini del conseguimento del posto riservato in graduatoria e non già una mera assegnazione di maggior punteggio;
- in data 29/09/2022, il candidato *omissis*, presentava istanza di partecipazione al concorso di cui al presente provvedimento, dichiarando espressamente di possedere il requisito che dà diritto alla riserva dei posti in favore dei militari volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, precisando altresì la “Tipologia VFP1 volontario in ferma prefissata di 1 anno congedato senza demerito”;
- in data 25 Marzo 2023 su Albo Pretorio on line, veniva pubblicata la graduatoria, all'esito della sola prova orale;
- in data 28/03/2023 il Servizio Risorse Umane di questo Ente, a valle della suddetta pubblicazione, avviava gli opportuni controlli relativi alla verifica del possesso dei requisiti prescritti ed in specie del requisito volto ad ottenere il posto riservato ai

sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), da parte dei candidati che li avessero dichiarati nell'istanza di partecipazione;

- in data 30/03/2023 su Albo Pretorio on line, veniva pubblicata la graduatoria finale, conseguente a tutte le prove concorsuali e alla valutazione dei titoli, nella quale, il candidato *omissis*, in virtù del succitato titolo, risulta collocato, in *omissis* posizione;
- in data 03/04/2023, il candidato *omissis*, riscontrava a mezzo pec, registrata al prot. gen. di questo Ente al n° 7797, la richiesta di integrazione documentale avanzata dal Servizio Risorse Umane, trasmettendo l'estratto della documentazione di servizio del Ministero della Difesa (documenti attestanti la tipologia di servizio prestato dal *omissis*), ritenendola, a proprio parere, sufficiente a concretizzare lo stato giuridico di avente diritto alla riserva prevista dal Bando di concorso ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs n. 66/2010;
- a valle dell'acquisizione della succitata documentazione da parte dello scrivente Servizio, riportante l'attestazione del seguente titolo di servizio VFA ("Volontario in Ferma Annuale") è emerso, che essa non è idonea a far acquisire al succitato concorrente, la riserva del posto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, non rientrando tale titolo tra quelli utili ai fini del conseguimento del beneficio di cui alla succitata normativa;
- in data 11.04.2023, il Comando Militare Puglia – Sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale, a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata a mezzo pec dal Servizio Risorse Umane, in merito alla sussistenza in capo al concorrente *omissis* del titolo utile al conseguimento del beneficio di riserva del posto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, ha confermato che "il tipo di ferma volontaria espletato dal *omissis* (VFA) – come da documentazione dallo stesso presentata – non gli dà diritto a godere della riserva in questione".

RICHIAMATI:

- gli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) ed il DPR 445/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 3, 5, 7 e 14 del Bando di Concorso Pubblico che ne occupa;

- la consolidata Giurisprudenza in materia, come sopra, meglio esplicitata;

VISTA la dichiarazione del candidato *omissis* resa, nella domanda di partecipazione al concorso di cui si discorre, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione, di possedere un titolo di servizio militare VFP1, utile al conseguimento del beneficio di riserva del posto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, prevista dal Bando di concorso *de quo* e che in realtà, non possiede;

RIMARCATO CHE dall'inserimento del concorrente *omissis* nel novero dei riservatari, ne sarebbe derivato il posizionamento di quest'ultimo tra i vincitori, non in ragione del punteggio effettivamente conseguito bensì, in qualità di soggetto avente diritto alla riserva del posto da vincitore nella graduatoria suddetta, ai sensi dei succitati artt. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs n.66/2010, con evidente modifica sostanziale dell'esito finale della procedura concorsuale;

RITENUTO PERTANTO, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, dover procedere, a seguito della dichiarazione resa nella domanda di partecipazione ed in ottemperanza a quanto espressamente disposto dagli artt. 3, 5, 7, 14 del Bando di concorso che ne occupa, quale *lex specialis*, all'esclusione dalla procedura di selezione pubblica del candidato *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il ---.---.---- al fine di garantire la piena tutela degli interessi di questo Ente ed assicurare nel contempo, il rispetto dei principi di legalità, imparzialità, efficienza, efficacia e celerità di cui alla Legge n. 241/90, cui ogni azione amministrativa deve essere orientata;

RICHIAMATI ALTRESI':

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 24/05/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022 – 2024;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 24/05/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024, come rettificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 28/06/2022;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 02/08/2022, di approvazione del PEG 2022/2024;
- Il Decreto Sindacale n° 225 del 17.02.2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile della Struttura III;
- La Deliberazione di G.C. n° 111/2022 di approvazione della struttura burocratica - amministrativa dell'Ente ed alla rideterminazione dei compiti e funzioni assegnate a ciascuna Struttura;

Tanto premesso,

Attesa la propria competenza,

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;
2. Di procedere, al fine di garantire la piena tutela degli interessi di questo Ente ed assicurare nel contempo, il pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità ai sensi della Legge n. 241/90, secondo le modalità previste dalla stessa, nonché dai principi dell'ordinamento degli Enti Locali, all'esclusione e decadenza del candidato *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il --.--.----, dalla procedura di selezione pubblica *de quo*, in ottemperanza a quanto espressamente disposto dagli artt. 3, 5, 7, 14 del Bando di concorso che ne occupa, quale *lex specialis*, non essendo il concorrente in possesso del titolo di servizio autocertificato, a pena di esclusione, nell'istanza di partecipazione al concorso *de quo* e prescritto ai fini dei benefici di cui agli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), rendendo di talchè, dichiarazioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
3. Di dare atto che il presente provvedimento comporterà la rettifica della relativa graduatoria di concorso redatta dalla competente Commissione Giudicatrice;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente;
5. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento e dei titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
6. Di dare altresì atto che, il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al candidato *omissis*;
8. Di rendere noto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente

COPIA

Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Li 21/04/2023

Il Responsabile
F.to Dott. Lecciso Flavio Massimiliano

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 420

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 21/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Latiano, 21/04/2023

Il Responsabile
f.to Dott. Lecciso Flavio Massimiliano